



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Salerno

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art.3 del D.P.R. n. 395/88 riguardante il diritto allo studio;

VISTA la C.M. prot. n. 29863/2257/GL dell'8.7.1989;

VISTE le CC.MM. n. 319 del 25.10.1991, n. 266 dell'11.9.1992, n. 278 del 21.9.1993;

VISTA la C.M. n. 130 – prot. n. 49479/BL del 21.4.2000;

VISTO il C.C.D.R. del 22.12.2023 con il quale vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA;

VISTA la propria nota prot. n. 26637 del 03.11.2025, con la quale è stato determinato il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2026 al personale docente educativo ed ATA;

VISTA la propria circolare del 09.12.2025 prot. N. 29760 con la quale è stato pubblicato l'elenco provvisorio degli aventi diritto del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, dell'istruzione secondaria di I e II grado;

VISTI i reclami e le integrazioni, nonché le nuove istanze prodotte dagli interessati;

D E C R E T A

sono pubblicati sul sito web istituzionale di questo A.T. gli elenchi graduati definitivi, parte integrante del presente decreto, relativamente al personale docente di ogni ordine e grado, in servizio nell'anno scolastico 2025/26 nelle istituzioni scolastiche statali della provincia di Salerno con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al 30/06/2026 o al 31/08/2026 o fino al termine delle attività didattiche, **ammesso e non** a fruire nell'anno solare 2026 dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio, previsti dall'art.3 del D.P.R. n. 395/88.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio X – Ambito Territoriale per la provincia di Salerno

Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 275/99 e del C.C.D.R. del 22.12.2023, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e la conseguente concessione dei permessi o il diniego.

Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo del monte ore assegnato e calcolato in proporzione all'orario del servizio prestato e riportato nei già menzionati elenchi graduati definitivi.

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame deve essere presentata al Dirigente Scolastico della sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro trenta giorni.

Al riguardo della frequenza ai corsi di studi forniti in maniera telematica è utile ricordare alle SS.LL. che la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali, per cui la stessa risulta subordinata alla presentazione, oltre che della predetta documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, anche dell'attestazione della partecipazione personale del docente alle lezioni (Orientamenti applicativi dell'Aran - Circolare n. 12/2011 del dipartimento della Funzione Pubblica). In quest'ultimo caso il personale iscritto alle università telematiche dovrà fornire certificazione, dell'università telematica, dell'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro. In caso di mancata presentazione, i periodi di permesso saranno considerati aspettativa per motivi di famiglia senza assegni.

Il personale in caso di controversia individuale può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL vigente, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso ovvero, in alternativa, il tentativo previsto dagli artt. 65-66 del D. L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.

IL DIRETTORE GENERALE
Monica Matano

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa

af

Tel: 089771690

antonio.fortunato17@istruzione.it